

Prot. n. 40

Palermo, 11 marzo 2020

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Collocamento dei dipendenti in Ferie forzate.

REGIONE SICILIANA

On. Presidente

Assessorato Regionale Autonomie locali e
Funzione pubblica

- On. Assessore

- Dirigente Generale Dipartimento della
Funzione pubblica e del personale

A tutti i Dirigenti Generali

A tutti i Dirigenti delle strutture centrali e
periferiche

Loro sedi

La scrivente ha appreso che molti Dirigenti Generali, al fine di contrastare e contenere l'epidemia indicata in oggetto, sollecitano i Dirigenti delle strutture centrali e periferiche a collocare i dipendenti in ferie forzate.

In merito, si ricorda che le ferie, a norma di legge e di contratto, vanno "concordate" (art. 37, comma 9) con il lavoratore e che ogni indebita pressione alla loro fruizione in periodi non richiesti dagli stessi, è vessatoria e fuori dal quadro normativo, infatti, secondo la giurisprudenza oramai consolidata, l'individuazione del periodo feriale deve tener conto di due interessi contrapposti, quello del lavoratore a fruire di un periodo di riposo sufficiente a reintegrare le energie perdute lavorando e quello del datore di lavoro al buon funzionamento dell'azienda. Più precisamente, si ritiene che la scelta del periodo feriale sia idonea a salvaguardare l'interesse del lavoratore, alla sola condizione che il numero delle giornate di ferie sia congruo.

Riguardo alle ferie forzose, invece, si ricorda che il datore di lavoro potrebbe decidere autonomamente sul diritto al riposo del dipendente collocandolo forzatamente in ferie, ma solo in caso di chiusura per ordinanza disposta dall'Autorità Prefettizia, ai sensi dell'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, e non per scelta propria.

Inoltre, si ricorda altresì che per le ferie da maturare nel corso dell'anno, occorre obbligatoriamente il consenso del dipendente. Pertanto, considerato che sono vietate le ferie forzate, anche perché, per definizione, tale periodo deve essere dedicato al riposo del dipendente e non a diventare uno strumento per risolvere un problema dell'azienda, si invitano le SS.LL. a dare direttive corrette ai Dirigenti di tutte le strutture.

Inoltre, considerato che la motivazione di tale collocamento in ferie forzate non è mirato al miglior funzionamento dell'amministrazione, bensì per "contrastare e contenere" l'epidemia, per il quale devono essere utilizzati altri istituti per tenere lontani i dipendenti dagli uffici, quali:

- ✓ lo smart working,
- ✓ le garanzie per gli immunodepressi,
- ✓ le persone con molte patologie concomitanti,

%


- ✓ i genitori con figli in età scolastica,
- ✓ le donne in stato di gravidanza,
- ✓ i pazienti con grave deterioramento fisico,
- ✓ gli anziani,
- ✓ tutti coloro che sono esposti a un rischio più elevato, perché l'eventuale infezione causa con maggiore frequenza complicanze gravi,

si diffidano le SS.LL. a collocare in ferie d'ufficio il personale, perché ciò, oltre a costituire una palese violazione delle norme vigenti e del Contratto di lavoro, determina un abuso ed un eccesso di potere non supportato dalla situazione contingente.

In ultimo, vista la reale pochezza delle misure che dovevano già essere state adottate in tutte le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione della Regione Siciliana, per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica di cui trattasi, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle sanzioni penali previste dal Decreto Legge n. 6/2020, art. 3, comma 4, relativamente al mancato rispetto delle misure di contenimento previste dallo stesso decreto legge.

Distinti saluti.

Il Segretario Regionale
(dott. Gaspare Di Pasquale)



Il Segretario Generale
(dott. Angelo Lo Curto)

